

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000.000;

2003: — 5.000.000;

2004: — 5.000.000.

40. 0. 19. Ascierio, Cannella, Geraci, Gamba, Giorgio Conte.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40.-bis.

Tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado apicale dei ruoli « appuntati e finanziari », « appuntati e carabinieri » e « assistenti e agenti » delle Polizie ad ordinamento militare e civile, previo corso di riqualificazione in sede regionale di durata non superiore a mesi uno, al termine del quale, se idonei, acquisiscono le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria e di ufficiale di polizia giudiziaria come previsto per i rispettivi ordinamenti, sono inquadrati nel grado iniziale del ruolo dei « sovrintendenti ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000.

40. 0. 18. Ascierio, Gamba, Geraci, Cannella, Giorgio Conte.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507).

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole « dagli articoli 5, 6 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla lettera a), c), d), g) e h) dell'articolo 5 e dagli articoli 6 e 12 ».

40. 0117. de Ghislanzoni Cardoli, Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizioni in materia di fallimenti immobiliari).

A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 sono sospese tutte le procedure relative alle aste degli immobili costituenti beni sottoposti a vincolo fallimentare.

40. 050. Maura Cossutta, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

**FINANZA LOCALE
ED AREE DEPRESSE**

Al comma 26 è aggiunto il seguente: comma 26-bis. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole da: Per il solo anno 2001 a le parole: alla provincia di Varese sono sostituite da: Per gli anni 2002, 2003 e 2004 la percentuale destinata al Ministero dell'interno è pari al 10 per cento e il restante 40 per cento è destinato per il 20 per cento alla provincia di Varese e per il 20 per cento all'Università dell'Insubria di Como e Varese per lo sviluppo del polo comasco.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

40. 3. Taborelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

1. A decorrere dall'anno di Imposta 2002 l'I.C.I. afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei Consorzi di cui all'articolo 36, comma 4 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, entro 60 giorni dalla sua riscossione, è riversata dai Comuni agli stessi Consorzi nella misura del 70 per cento.

Le somme così trasferite saranno utilizzate dai Consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 8 agosto 1995 n. 341.

40. 1311. Verdini.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:

Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sulla base delle specifiche direttive emanate dal Ministero delle Attività produttive entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

40. 482. Scaltritti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Utilizzo nel triennio 2002-2004 delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2001, 2002, 2003 sul fondo rotativo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i rientri di capitale ed interessi di crediti di aiuto concessi in passato, sono destinate al Ministero degli affari esteri per finanziare iniziative a dono di cooperazione allo sviluppo bilaterali, multilaterali e di emergenza, nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative e per interventi nel settore del patrimonio culturale, della cooperazione scientifica e della formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del patrimonio culturale, della cooperazione scientifica e della formazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali risorse finanziarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia edelle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri.

Compensazione gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

40. 0. 38. De Franciscis.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

7-bis. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: « che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale » sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole: « che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale » sono soppresse.

41. 5. Caparini, Pagliari.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Disposizioni in materia di destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici).

All'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, aggiungere, in fine, le parole: « ed un ulteriore 10 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le medesime finalità, sulle emittenti radiofoniche nazionali no profit ».

41. 06. Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi, Gibelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 383 del 2001 dopo le parole: « informatici esistenti » aggiungere le seguenti: « nonché di separare la proprietà e la gestione dei sistemi informatici dalla titolarità delle concessioni e garantendo ai relativi titolari il diritto al pieno uso dei sistemi stessi nel rispetto degli obblighi fissati dalla struttura unitaria di cui al comma precedente ».

41. 08. Giuseppe Drago, Mongiello, Perretti, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Differimento di termini e modifica dei requisiti per la prosecuzione della radiodiffusione sonora).

1. All'articolo 1, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2002 ».

41. 012. La IX Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 2001-2006, all'80 per cento del gettito delle accise sulla produzione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario, che affluisce allo

Stato ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello in cui si riferisce sulla base del totale dei versamenti in conto competenze e residui effettuati in ciascun anno dei soggetti obbligati al pagamento delle accise.

40. 0. 4. Giudice, Angelino Alfano, Marinello.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 43.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari Si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le Parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale ».

Seguono compensazione del gruppo AN.

43. 1. Fiori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo la lettera b) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserita la seguente:

« b-bis) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del

contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano per imprescindibili ragioni di equità sociale anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate o da queste aventi causa a qualsivoglia titolo; ».

Seguono compensazione del gruppo AN.

43. 2. Fiori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

« ART. 43-bis.

(Disposizioni per le attività ricettive turistico-alberghiere).

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 312 della Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004.

2. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici ».

Seguono compensazioni del gruppo AN.

43. 03. Migliori, Foti, Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Garnerò Santanchè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

« ART. 43-bis.

(Disciplina transitoria della riforma dell'imposta di successione e donazioni).

Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 69-bis.

1. I soggetti per i quali il rapporto tributario è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere all'autoliquidazione dell'imposta in base agli articoli precedenti, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere detratti i pagamenti già effettuati.

Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2001 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero delle finanze.

Sono considerati soggetti per i quali il rapporto tributario è ancora pendente, gli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno 2001 non abbiano ancora effettuato il pagamento dell'imposta o non abbiano ancora ultimato il pagamento delle rate dovute nel caso di pagamento rateale dell'imposta di successione.

43. 06. Raisi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

« ART. 43-bis.

(Completamento del Polo scientifico di Sesto Fiorentino della Università degli Studi di Firenze).

È autorizzato il finanziamento di lire 70 miliardi per il completamento del Polo

scientifico di Sesto Fiorentino della Università degli Studi di Firenze, da ripartirsi come segue: 10 miliardi per il 2002, 20 miliardi per il 2003 e 40 miliardi per il 2004 ».

Compensazioni del gruppo AN.

43. 09. Migliori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

« ART. 43-bis.

(Tassazione degli Enti previdenziali privati).

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli Enti previdenziali privati (di cui ai decreti-legge 509/94 e 103/96), che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, da parte degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti-legge 509/94 e 103/96, è soggetto all'imposta fissa di registro e, comunque, non costituisce operazione soggetta alla imposta IVA.

43. 012. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

43-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: « alle associazioni di promozione sociale » sono inserite le seguenti: « e alle Istituzioni di assistenza e beneficenza ».

43. 013. Germanà.

Inammissibile per estraneità di materia.

ALLEGATO 2

**Legge finanziaria per il 2002 — C. 1984 Governo,
approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI DICHIARATI AMMISSIBILI A SEGUITO DI NUOVA
FORMULAZIONE**

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Incentivi per le attività industriali).

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 4.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2003" sono sostituite dalle altre: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, con l'aliquota del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2003".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo li, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Anche al lordo della deduzione di cui al comma 4-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base imponibile delle piccole e medie imprese è comunque ridotta in misura pari al 30 per cento" ».

Seguono nuove compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

3. 05. *(Nuova formulazione)* Pinza, Morgando, Santagata, Lettieri, Stradiotto, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sospensione inviti e cartelle di pagamento. Disposizioni in materia di sanzioni per i tributi dovuti in relazione alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998).

1. Allo scopo di consentire agli uffici dell'amministrazione finanziaria un controllo degli accertamenti già effettuati, sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 le richieste di pagamento, nonché l'invio di cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000. La sospensione riguarda le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento emessi in seguito ai controlli relativi alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98.

2. Le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento notificati nel corso del 2001, relativi alle dichiarazioni annuali dell'Iva e dei redditi presentate fino al 1998, e non ancora pagati al 31 dicembre 2001, si intendono notificati alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento

per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato.

3. Gli inviti al pagamento emessi nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagati alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagati dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente aderisce all'invito pagando integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

4. Le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagate dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente paga integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

5. Gli inviti al pagamento emessi a partire dal 10 luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, possono essere pagati dal contribuente entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da spedire mediante raccomandata, con il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Per contro, il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta l'immediata notifica della cartella.

6. Le cartelle di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, devono essere pagate nei termini ordinari prescritti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2002: — 700.000;

2003: — 700.000;

2004: — 700.000.

Seguono compensazioni del gruppo AN.

7. 0. 7. *(Nuova formulazione)* Leo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini Iva ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini Iva realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

E, di conseguenza,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento ».

Seguono compensazioni gruppi DS, Misto-SDI, Misto-Verdi, Misto-Comunisti Italiani.

7. 024. Gambini, Morgando, Barbieri, Violante, Castagnetti, Villetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un

decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini IVA realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 8 per cento, e le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Seguono compensazioni gruppo DS.

7. 031. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo seguente:

ART. 7-bis.

(Riduzione temporanea dell'aliquota del dieci per cento dell'Iva).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di

servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento.

E di conseguenza,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento ».

Seguono compensazioni dei gruppi DS-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunista, Misto-Verdi, Misto-SDI.

7. 025. *(Nuova formulazione)* Morgando, Barbieri, Visco, Gambini, Castagnetti, Pistone, Lion, Rizzo, Ventura, Villetti.

Al comma 5, dopo le parole: carriera prefettizia, aggiungere le seguenti: , nonché la somma di 26,5 milioni di euro da destinare al completamento ed allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Seguono compensazioni del gruppo AN.

11. 79. *(Nuova formulazione)* Ascierio, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, fermo restando che quanto disposto dal-

l'articolo 24, comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti.

11. 86. *(Nuova formulazione)* Patria, Crosetto, Blasi, Casero, Zorzato, Armani, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Tarantino, Giudice, Saro, Savo, Marras.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, aggiungere le seguenti: nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000.

14. 49. *(Nuova formulazione)* Cuccu.

Al comma 1, dopo il sesto periodo inserire il seguente: Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000.

14. 50. *(Nuova formulazione)* Cuccu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2002, al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche il cui incremento sia necessario in relazione a sopraggiunte e indifferibili esigenze, con particolare riferimento alle figure professionali ad alta specializzazione ritenute indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, le pubbliche amministrazioni provvedono all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede ad autorizzare l'assunzione di personale di cui al comma 1, previa verifica della mancata copertura dei posti nell'organico delle amministrazioni richiedenti e della rispondenza dei candidati alla specifica professionalità necessaria. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche.

Seguono compensazioni del gruppo AN.

14. 88. (Nuova formulazione) Ascierio, Giorgio Conte, Geraci, Gamba, Cannella.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente è autorizzato a riconoscere le spese sostenute per il personale delle aree marine protette, per le attività finalizzate alla gestione ordinaria, nel limite del 40 per cento dei fondi ad esse assegnati.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000.

14. 42. (Nuova formulazione) Marras, Vitali, Arnoldi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il comma 5-ter.

Seguono nuove compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

18. 22. (Nuova formulazione) Stradiotto, Santagata, Pinza, Lettieri, Boccia, Frigato, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome alle quali non spetti già, direttamente o indirettamente, la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive, annualmente determinata d'intesa tra lo Stato e la Regione a Statuto Speciale o la Provincia Autonoma interessata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

14-bis. (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

18. 6. (Nuova formulazione) Casero, Giudice, Angelino Alfano, Marras, Lenna, Fontanini, Ballaman, Saro, Romoli, Franz, Collavini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal Piano Regolatore Generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more di attuazione del Piano Regolatore Generale stesso, a soggetti pubblici o privati fino alla data di inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

20. 151. *(Nuova formulazione)* Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure urgenti per la Difesa e la Sicurezza nazionale).

1. A decorrere dal 1° giugno 2002 i volontari in ferma prefissata di cui alla

legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 ovvero del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

2. Al fine di incrementare le capacità di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica e chimica sono migliorate le dotazioni operative e le attività addestrative delle unità NBC. In un quadro di crescente tutela nei confronti della popolazione civile, le competenze e le conoscenze dei quadri militari, su proposta del Ministro della Difesa, possono essere messe a disposizione della medicina di base del Servizio Sanitario Nazionale attraverso specifiche iniziative quali conferenze, incontri o divulgazione di materiale informativo. Sono altresì incrementate quanto a 15 milioni di euro per il 2002 e 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 le risorse destinate alla ricerca e innovazione tecnologica dell'area interforze.

3. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 15 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni in sostituzione del personale militare.

4. Il Ministro della Difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della Difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

5. Il Ministro della Difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

6. Per fare fronte alle maggiori spese derivanti al Ministero della Difesa dalle disposizioni di cui al presente articolo, i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della Difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410, dalla quale restano esclusi gli alloggi di servizio, sono riassegnati al Ministero della Difesa nella misura di 430 milioni di euro per l'anno 2002, 540 milioni di euro per l'anno 2003, 630 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo DS- l'Ulivo.

20. 019. (Nuova formulazione) Minniti, Mancini, Silvana, Luongo, Lumia, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Lucidi, Diana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.

Compensazioni del Gruppo AN.

21. 2. (Nuova formulazione) Benedetti Valentini.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

« ART. 29.

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro

al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta *una tantum* di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34 della legge 335/95 è soppressa la parola: « particolari » e dopo la parola: « usuranti » inserire le altre: « e pesanti ».

6. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito ».

Nuove compensazioni Rifondazione Comunista.

29. 1. (Nuova formulazione) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), al termine del periodo, aggiungere la seguente frase: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.

Conseguentemente alla Tabella C Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 21.000;

2003: — 21.000;

2004: — 21.000.

Compensazioni Gruppo DS.

33. 23. *(Nuova formulazione)* Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Rug-ghia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

All'articolo 35, comma 1, Tabella 2, Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare le seguenti modificazioni:

+ 30.987.000 euro per il 2002;

Conseguentemente alla Tabella B, Mini-sterio delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

(limiti di impegno)

— 30.987.000 euro per il 2002;

— 30.987.000 euro per il 2003;

— 30.987.000 euro per il 2004.

35. 43. *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanchè, Paolone, Riccio.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il se-guente:

ART. 40-bis.

(Fondo per il sostegno alla non autosufficienza).

1. Al fine di sviluppare gli interventi socio-sanitari, i servizi per l'accompagna-

mento e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'INPS un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di as-sistenza alla persona, all'assistenza domi-ciliare diurna e notturna, di cui agli ar-ticoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 238;

b) erogazione di una indennità di accompagnamento commisurata alla gra-vità del bisogno, tale da consentire assi-stenza e sorveglianza continua a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e mi-gliorare la vita di relazione e la comuni-cazione;

c) erogazione delle risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in Resi-denza Sanitaria Assistita o in strutture simili anche a carattere diurno.

3. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro del Lavoro e per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato-regioni definisce con ap-posito decreto:

a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici, nonché la definizione delle diverse presta-zioni e servizi a carico dello stesso;

c) le modalità e le procedure attra-verso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui agli articoli 3-*quater* e 3-*septies* del decreto-legge n. 229 del 1999 vengono valutati il bisogno assisten-ziale e le prestazioni a favore della per-sona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Presso l'INPS è istituita apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.

6. Il decreto di cui al comma 3 definisce le modalità, i criteri, ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria le cui risorse sono destinate alla costituzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

7. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2002, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2004.

E, di conseguenza, dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al cinque per cento ».

ART. 44-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

3. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

40. 0204. *(Nuova formulazione)* Battaglia, Barboni, Zanotti, Bindi, Bolognesi, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di redigere le progettazioni definitive e esecutive e la VIA delle opere di viabilità avente carattere strategico per il sistema dei trasporti dell'Italia settentrionale, è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente alla tabella B Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

40. 1253. *(Nuova formulazione)* Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Crosetto, Campa.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:

2002: — 125.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2002: + 125.000.

Tab. A. 97. *(Nuova formulazione)* Cordoni.

All'articolo 20, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione alle funzioni ad esse delegate di incentiva-

zione alle imprese, sono incrementate per l'anno 2002, di una somma pari a 200 milioni di euro.

2002: 200.000.

Compensazioni del Gruppo DS.

Tab. D. 35. *(Nuova formulazione)* Ruzante, Gambini, Cazzaro, Mastella, Vianello, Sandi.

ALLEGATO 3

**Legge finanziaria per il 2002 – C. 1984 Governo,
approvato dal Senato.****ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.075 DEL GOVERNO**

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) "Settori ammessi": i) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; ii) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; iii) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; iv) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

2. L'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« d) "settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre, ».

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« 2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale ».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« È comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni, ».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sopprimere le parole da: « unitamente » fino a : « comma 6 ».

6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: « onorabilità » sono aggiunte le seguenti:

« intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ».

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. ».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte in fine, le seguenti parole:

« ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità ».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia ».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio ».

12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può

essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.

1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari ».

13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di

vigilanza, limitando la propria attività all'ordinaria amministrazione.

14. In apposito allegato alla relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 36 della presente legge.

Per l'anno 2002, in relazione all'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo, sono ridotti di conseguenza gli stanziamenti a carico del

bilancio dello Stato nella misura sotto indicata:

alla Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce *Legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, Fondo da ripartire per le politiche sociali:*

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali, voce *Legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo:*

2002: — 100.000.

8. 075. Il Governo.